

COMUNE DI BROCCOSTELLA

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI BROCCOSTELLA E' ENTE AUTONOMO TERRITORIALE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE.

02. IN QUANTO EMANAZIONE DIRETTA DELLA COMUNITA', DELLA SUA STORIA E DELLE SUE TRADIZIONI, NE GARANTISCE L' AUTONOMIA E QUINDI NE RAPPRESENTA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

03. IL COMUNE HA IL POTERE DI ESTERNAZIONE E DI RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI E DEGLI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE.

04. E' SEDE DI SERVIZI E UFFICI DELLO STATO AI SENSI DELL' ARTT. 114 DELLA COSTITUZIONE.

05. LE FUNZIONI PROPRIE, I POTERI E MEZZI MEDIANTE I QUALI REALIZZA L' AUTOGOVERNO SONO DEFINITI DAL PRESENTE STATUTO.

06. IL COMUNE DI BROCCOSTELLA, NEL GIUSTO RISPETTO DELLA VOLONTA' POPOLARE DEMOCRATICAMENTE ESPRESSA, RIFIUTA OGNI E QUALSIASI FORMA DI FUSIONE CON COMUNI AVENTI UNA POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5000 ABITANTI.

ART. 02

FINALITA'

01. NELLA SUA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, POLITICA E AMMINISTRATIVA IL COMUNE SI ISPIRA A PRINCIPI DI LIBERTA', DI UGUAGLIANZA E DI SOLIDARIETA'.

02. IL COMUNE RICONOSCE E FAVORISCE LA PARITA' SOCIALE DELLA DONNA.

03. IL COMUNE E' TENUTO A COMPIERE OGNI POSSIBILE SFORZO PER UNA AUTENTICA PROMOZIONE UMANA DEI CITTADINI E CONTRIBUISCE A MIGLIORARE LE LORO CONDIZIONI CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE.

04. IL COMUNE INCENTIVA E ASSECONDA LE INIZIATIVE DEI SINGOLI, DI GRUPPI, DI ASSOCIAZIONI, SOCIETA' E ENTI, CHE SIANO FINALIZZATE AD UNO SVILUPPO ARMONICO NEL CAMPO ECONOMICO, AL PROGRESSO CIVILE E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

05. IL COMUNE CREA OGNI OPPORTUNITA' PER LO SVILUPPO DI TUTTI I FATTORI PRODUTTIVI, DALL' AGRICOLTURA ALL' INDUSTRIA ALL' ARTIGIANATO, DEL QUALE PROMUOVE, IN PARTICOLARE, IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI STORICHE LOCALI.

06. FAVORISCE LO SVILUPPO ORDINATO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEL TERZIARIO IN GENERE, CHE DOVRANNO RAPPRESENTARE COSTANTEMENTE NON SOLO ESPRESSIONI DI ATTIVITA' ECONOMICHE IMPORTANTI PER IL TERRITORIO, MA ANCHE SERVIZI A CUI HA DIRITTO LA COLLETTIVITA'.

07. IL COMUNE CONCORRE A TUTELARE I DIRITTI DELLA FAMIGLIA.

08. IL COMUNE TUTELA LA QUALITA' DELLA VITA E LA DIGNITA' DELL' ANZIANO, FAVORENDONE IN PRIMO LUOGO LA PERMANENZA NELLA FAMIGLIA.

09. IN COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS E PER OGNI LORO POSSIBILE INTEGRAZIONE SOCIALE.

10. IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE O ALTRI ENTI PREPOSTI, IL COMUNE ISTITUISCE SERVIZI SOCIALI E/O DOMICILIARI UTILI E NECESSARI

AGLI ANZIANI, AI PORTATORI DI HANDICAPS E AI PIU' BISOGNOSI.

11. IL COMUNE RICONOSCE L'IMPORTANZA DELLA PRATICA SPORTIVA IN TUTTE LE FORME E LE ESPRESSIONI E LA UTILITA' SOCIALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

12. LE RISORSE AMBIENTALI COSTITUISCONO PATRIMONIO DELLA COLLETTIVITA' E DELLE FUTURE GENERAZIONI; IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE PER LA LORO SALVAGUARDIA.

13. IL COMUNE MANTIENE RAPPORTI DI SOLIDARIETA' CON I PROPRI CITTADINI EMIGRATI.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI E PER REALIZZARE LE SUE FINALITA' IL COMUNE:

- A) IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE;
- B) COOPERA CON LA REGIONE E CON ALTRI ENTI SECONDO I PRINCIPI DELLA EQUIORDINAZIONE E CON LA GARANZIA DELLA CONSERVAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA PROPRIA DEL COMUNE.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 11,84 , CONFINANTE CON I COMUNI DI ARPINO, SORA, CAMPOLI APPENNINO, FONTECHIARI E POSTA FIBRENO.

02. GLI ABITANTI SONO DETTI BROCCOSTELLANI.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. PER PARTICOLARI ESIGENZE, POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

04. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. E' INDIVIDUATO NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME BROCCOSTELLA.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI,

SONO VIETATI.

CAPO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32/2 LETTERA B) DELLA LEGGE 142/90 .

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

03. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO DELLE COMMISSIONI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE O PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA', ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PRIMO DEGLI ELETTI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO" .

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA'.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO

COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

ART. 19

CONVOCAZIONE

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 20

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
- I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- M) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

03. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORCESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 21

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO

DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA" .

04. L' ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE ANZIANO FRA I PRESENTI.

ART. 22

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL' UFFICIO.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) COORDINA L' ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

D) PUO' SOSPENDERE L' ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL' ESAME DELLA GIUNTA;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI

FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) HA FACOLTA' DI DELEGA;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE SENTITI LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE;

H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

I) CONVOCA I COMIZI PER IL REFERENDUM;

L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

M) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;

P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA;

Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA;

S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONE PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI (E/O A CONSIGLIERI COMUNALI)
- ;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI O AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 26

VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

CAPO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 27

IL SEGRETARIO COMUNALE

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' UN FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO ALL'ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI.

ART. 28

ATTRIBUZIONI

- 01. TUTTA LA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE: DIRITTI, DOVERI, COMPETENZE, FUNZIONI E' REGOLATA DELLA LEGGE DELLO STATO.
- 02. OLTRE I COMPITI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:
 - COORDINA E ORGANIZZA L'ATTIVITA' DEI DIRIGENTI;
 - CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
 - ISTRUISCE LE DELIBERAZIONI;

- PREDISPONE I BILANCI COMUNALI, I PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO;

- PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE REDIGE I RISPETTIVI VERBALI.

03. QUANDO MANCANO I DIRIGENTI: SPETTANO AL SEGRETARIO COMUNALE I COMPITI, COMPRESA L'ADOZIONE DI ATTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, NON RISERVATI AGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA SPECIFICA COMPETENZA, SPETTA, ALTRESI', AL SEGRETARIO COMUNALE, IN PARTICOLARE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE E STABILITE, LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE AMMINISTRATIVO VERBALIZZANTE, CON LE RELATIVE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO, CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI VIGENTI IN MATERIA E LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

ART. 29

IL PERSONALE

01. IL PERSONALE DEL COMUNE, IN BASE AI PRINCIPI E CRITERI DESUMIBILI DALLA LEGGE E DAI DIVERSI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, E' ORGANIZZATO PER QUALIFICHE FUNZIONALI, AL CUI INTERNO SI INDIVIDUANO AREE E PROFILI PROFESSIONALI.

02. ESSO E' ORGANIZZATO IN BASE AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA', VALORIZZAZIONE DELL'APPORTO INDIVIDUALE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, RESPONSABILIZZAZIONE, MOBILITA', PROFESSIONALITA'. I CRITERI CHE DEBONO SEGUIRSI NELL'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL PERSONALE COMUNALE SONO CONFIGURATI NELLA CONTRATTAZIONE, COORDINAZIONE, MOBILITA' OPERATIVA, QUALIFICAZIONE, DEGERARCHIA, COMPETENZA.

03. IL METODO DI LAVORO DA PRIVILEGIARSI E' QUELLO DEL LAVORO DI GRUPPO, IMPRONTATO ALLA INTERDISCIPLINARIETA' E ALLA PARTECIPAZIONE.

04. IN BASE AI PRINCIPI E CRITERI ENUNCIATI, IL REGOLAMENTO DETERMINA L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.

ART. 30

GLI UFFICI COMUNALI

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE E' DEL TIPO FUNZIONALE, PER MODULARSI SULLA ATTIVITA' CHE CONCRETAMENTE DEVE ESSERE SVOLTA.

02. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE, IN RELAZIONE AI PROGETTI CHE DEBONO ESSERE REALIZZATI E AGLI OBIETTIVI CHE DEBONO ESSERE CONSEGUITI.

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEVE ESSERE APERTA, PER CONSENTIRE APPORTI SPECIALISTICI ESTERNI; INTEGRATA, PER EVITARE, SECONDO LA LOGICA UNITARIA DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA', LA FRATTURA FRA I VARI SETTORI OPERATIVI. IL COORDINAMENTO E' OPERATO DAL SINDACO.

04. NEL CASO IN CUI LA REGIONE SI "AVVALE" DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI AMMINISTRATIVE,

DEVE ESSERE DETERMINATO IL COSTO DEL SERVIZIO, CHE DEVE ESSERE INTEGRALMENTE A CARICO DELLA REGIONE.

ART. 31

IL PROCEDIMENTO

01. IN BASE AI PRINCIPI DESUMIBILI DALLA LEGGE, I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VANNO CALIBRATI SUGLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRSI E DEBBONO ESSERE FINALIZZATI ALLA PIU' ELEVATA EFFICIENZA E ECONOMICITA' DELL'AZIONE; ESSI DEBBONO ASSICURARE, OLTRE AI PRESUPPOSTI NORMATIVI, LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE INTERNA ED ESTERNA; DEBBONO ESSERE IMPRONTATI ALLA MASSIMA PUBBLICITA'.

02. IL GRUPPO DI LAVORO, INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO, PRELIMINARMENTE DETERMINERA', NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE, IL PROCEDIMENTO CHE IN CONCRETO DOVRA' ESSERE SEGUITO, RENDENDOLO PUBBLICO, ASSICURANDO, IN TAL MODO, L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 32

IL CONTROLLO

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO E DI GESTIONE.

ART. 33

REVISORE

01. IL REVISORE DEI CONTI PROPONE PROVVEDIMENTI E MISURE DA ADOTTARSI PER CONSEGUIRE UNA PIU' ELEVATA EFFICIENZA, UNA MAGGIORE ECONOMICITA' ED UNA MIGLIORE PRODUTTIVITA' DELLA GESTIONE. AL RIGUARDO, PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLE COMMISSIONI CONSILIARI.

CAPO 04

SERVIZI

ART. 34

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN

APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

ART. 35

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITE DELIBERAZIONI CONSILIARI O REGOLAMENTI.

ART. 36

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 37

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI AUTONOMIE GESTIONALI, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI' LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 38

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ANCHE FUORI DAL PROPRIO SENSO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 39

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 40

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTRUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 41

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 42

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 43

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI OMOGENEI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

CAPO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 44

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 45

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

CAPO 06

FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 46

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DELLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 47

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 48

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE

L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 47 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 49

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA', UNIONI DI COMUNI AVENTI CIASCUNO UNA POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5000 ABITANTI.

ART. 50

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE DEVE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO;

D) IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

CAPO 07

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 51

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI CHE LI RIGUARDANO.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

05. IL C.C. PUO' NOMINARE UNA "CONSULTA SOCIO-ECONOMICA" CHE PUO' ESSERE SENTITA SU PROBLEMI DI RILEVANZA ECONOMICA E SOCIALE GENERALE. DELLA CONSULTA SARANNO CHIAMATI A FAR PARTE RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE, DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI.

ART. 52

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI E I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. NEL MESE DI DICEMBRE DI OGNI ANNO E' CONVOCATA DAL SINDACO UNA CONFERENZA CON LA PARTECIPAZIONE DI CITTADINI PER ESPORRE I RISULTATI E IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE E PER ACQUISIRE SUGGERIMENTI E PROPOSTE.

ART. 53

ISTANZE E PETIZIONI POPOLARI

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO DI VOTO POSSONO PRESENTARE ISTANZE E PROPOSTE AL SINDACO CHE ENTRO DIECI GIORNI DALLA ACCETTAZIONE IN SEGRETERIA DEVE ESAMINARLE.

02. LE ISTANZE E LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON RICHIEDONO PARTICOLARI FORMALITA' PER LA LORO PRESENTAZIONE. COMUNQUE:

- DEVONO ESSERE AUTENTICATE A NORMA DI LEGGE; (PENA LA NON ACCETTAZIONE);
 - SE ACCETTATE DEVONO AVERE RISPOSTA A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO;
 - DI ESSE E DELLE RELATIVE DECISIONI VA CONSERVATA COPIA IN ARCHIVIO.
03. IL C.C. PUO' ISTITUIRE UNA APPOSITA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE ISTANZE E DELLE PETIZIONI PERVENUTE AL SINDACO E CHE NON SIANO DI SUA STRETTA COMPETENZA.

ART. 54

REFERENDUM

01. POSSONO ESSERE PROMOSSI E INDETTI REFERENDUM CONSULTIVI IN MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE DA:

A) IL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NE DETERMINA ANCHE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO;

B) IL 20% DI CITTADINI AVENTI DIRITTO DI VOTO.

02. LA RICHIESTA DEI CITTADINI PROMOTORI VA AVANZATA AL SINDACO, CHE ENTRO 15 GIORNI LA SOTTOPONE ALL'ESAME DELLA GIUNTA E DEI CAPIGRUPPO IN SEDUTA COMUNE, CHE ESPRIMONO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO 15 GIORNI. ENTRO I 45 GIORNI SUCCESSIVI, IL CONSIGLIO INDICE IL REFERENDUM CHE DEVE ESSERE SVOLTO ENTRO 90 GIORNI SUCCESSIVI ALL'INDIZIONE. LE OPERAZIONI DI VOTO SEGUONO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI ELETTORALI E NON DEVONO COINCIDERE CON ALTRE CONSULTAZIONI DI DIVERSA NATURA.

03. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

ART. 55

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 56

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 57

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 58

DIFENSORE CIVICO

01. IL C.C. PUO' ELEGGERE IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE QUALE GARANTE DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

DEL COMUNE. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL C.C. A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO TRA I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE CHE ABBIANO LA NECESSARIA PREPARAZIONE ED ESPERIENZA E CHE DIANO AMPIA GARANZIA D'INDIPENDENZA E DI PROBITA'.

03. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI.

04. IL DIFENSORE CIVICO CHE ABBA RICOPERTO LA CARICA FINO A DUE ANNI PRIMA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE NON E' ELEGGIBILE A CONSIGLIERE COMUNALE.

05. IL DIFENSORE CIVICO PRESTA LA SUA OPERA A TITOLO GRATUITO.

06. LE FUNZIONI E I RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL C. C. VANNO STABILITI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 08

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 59

POTESTA' NORMATIVA

01. IL COMUNE, NELLE MATERIE NELLE QUALI HA COMPETENZA, HA POTESTA' NORMATIVA SECONDARIA. I PIANI E I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, I REGOLAMENTI SONO PREDISPOSTI DALLA GIUNTA DI PROPRIA INIZIATIVA O SU MANDATO DEL CONSIGLIO CHE, IN TAL CASO, NE DEFINISCE L'OGGETTO E NE DELINEA I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI.

02. I REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO PREDISPOSTI E DELIBERATI DALL'ORGANO AL QUALE SI RIFERISCONO.

03. DI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI VIENE DATA AMPIA INFORMAZIONE ALLA COMUNITA' COMUNALE; ESSI VENGONO TENUTI COSTANTEMENTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI I QUALI POSSONO, SENZA LIMITE, IN OGNI TEMPO, CONSULTARLI E, A PROPRIE SPESE, OTTENERNE COPIA.

ART. 60

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 61

APPROVAZIONE DI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO.

ART. 62

MODIFICHE ALLO STATUTO

01. LO STATUTO PUO' ESSERE MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A
MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 63

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI
ADEMPIMENTI DI LEGGE.